



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata imprese

Il Tribunale Civile di Roma costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Giuseppe Di Salvo | Presidente |
| 2) Dott. Maurizio Manzi | Giudice |
| 3) Dott. ssa Cristina Pigozzo | Giudice relatore |
- ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.31029 dell'2024 **promossa da**

<i>Parte_1</i>	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE	<i>Parte_2</i>
----------------	---	----------------

[...] *P.IVA_1*)
elettivamente domiciliata in VIA DEI PORTOGHESI, 12 00100 ROMA
rappresentata e difesa dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
C.F._1 , giusta procura in atti

PARTE OPPONENTE

nei confronti di

Controparte_1 *P.IVA_2*)
elettivamente domiciliata in VIA DELLE TRE CANNELLE 22 00187 ROMA
rappresentata e difesa da FELICETTI SILVIA (*C.F._2*)
giusta procura in atti

PARTE OPPOSTA

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalti pubblici

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni.

Il Ministero: *“Voglia l’Ill. mo Tribunale adito, in via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni pretesa della società Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto; in subordine, accertare e dichiarare: 1) che la somma dovuta in relazione al primo punto ammonta ad euro 86.891,36 in luogo della somma ingiunta di euro 153.312,31 e che la stessa è stata già liquidata in data 1/7/2024; 2) accertare e dichiarare che in luogo della somma di euro 25.942,45 quella effettivamente dovuta ammonta ad euro 14.702,75 e sempre che, nelle more del giudizio, non intervenga l’annullamento giurisdizionale della Determinazione n. 1/2023 resa dal CCT anche sotto questo profilo; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.*

Controparte_1

“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza

- rigettare l’opposizione proposta dal

Parte_1

Controparte_2, in quanto infondata in fatto e diritto;

- in ogni caso, stante il pagamento parziale di euro 86.891,36 effettuato dal Parte_1 dopo la notifica del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare il diritto dell’Impresa al pagamento dell’importo residuo di euro $(179.254,96 - 86.891,36 =) 92.363,60$, oltre interessi ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 sull’intero importo liquidato dal CCT (euro 179.254,96) dal 19.10.2023 (giorno successivo alla comunicazione della Determinazione n. 1/2023 alle parti) fino al 1.7.2024 e sull’importo ancora non saldato di euro 92.363,60 dal 1.7.2024 sino al soddisfo, adottando la relativa statuizione di condanna.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.

POSIZIONE delle PARTI e FATTI di CAUSA

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 16.5.2024 la Controparte_1 aveva chiesto emettersi ingiunzione di pagamento nei confronti Parte_1

[...] Provveditorato Controparte_2, CP_2 e Pt_2 per l’importo di euro 179.254,96 oltre IVA, interessi e spese del procedimento monitorio, in

ragione della Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico n. 1/2023 del 17.10.2023 - in risposta al quesito d) - avente valore di lodo contrattuale. Premesso:

- di aver stipulato, in data 12.11.2019, con il detto Ministero/Provveditorato, il contratto di appalto dei lavori di restauro e di risanamento conservativo delle facciate e delle coperture del Palazzo delle Finanze – Via XX Settembre n. 97, sito in Roma (doc. 1 fascicolo del monitoraggio);

- di aver costituito con l'Amministrazione appaltante un Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6 D.L. n. 76/2020 al fine di comporre le controversie sorte tra le stesse parti durante l'esecuzione dei lavori, di cui alle riserve apposte sugli atti contabili, conferendo espressamente natura di lodo contrattuale alle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico (doc. 2 fascicolo del monitoraggio);

- che, in particolare, in relazione alla riserva n. 5 sorta in ragione del riconoscimento solo parziale dei maggiori prezzi di cui al art. 26 D.L. 50/22 e comunque del ritardo nell'emissione dei Certificati di pagamento, con Determinazione del 17.10.2023, n. 1 (doc. 3 fascicolo del monitoraggio), il CCT aveva accolto le richieste della società appaltatrice affermando: *“ritiene che in relazione al compenso previsto dall’art. 26 del DL 50/2022 sono dovuti euro 153.312,51 ed euro 25.942,45 quale differenza tra gli importi dovuti e i minori importi certificati e pagati e quindi in totale € 179.254,96 oltre I.V.A., gli interessi ai tassi moratori fissati per gli appalti pubblici. Invita inoltre, in relazione al SAL 7bis e 8bis, la Committente ad adottare i documenti contabili previsti dall’art. 26 del DL 50/2022 come convertito in legge e a provvedere ai relativi pagamenti secondo termini e modalità fissati dalla richiamata norma; fermo restando che saranno dovuti sugli importi dovuti gli interessi ai tassi moratori fissati per gli appalti pubblici dalla data alla quale – secondo i criteri di legge – avrebbero dovuto essere corrisposti e sino al saldo”*;

sulla base di tale Determinazione costituente Lodo contrattuale, in mancanza di adempimento spontaneo, la società aveva chiesto ed ottenuto il D.I. qui opposto;

Il MIT propone opposizione chiedendo la revoca del decreto opposto e, in subordine di considerare che la somma dovuta in relazione al primo punto ammonta ad euro 86.891,36 in luogo della somma ingiunta di euro 153.312,31 e che la stessa è comunque stata già pagata in data 1/7/2024; chiede, altresì, di accertare in ordine alla seconda voce che la somma dovuta non è di euro 25.942,45, ma di euro 14.702,75.

A motivazione dell'opposizione, il MIT sosteneva di avere comunicato alla appaltatrice **CP_1** con nota prot. N. 27295 del 27.07.2013 che in merito ai “Lavori di risanamento dei prospetti e delle coperture dell'immobile di via XX settembre, sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze”, per l'adeguamento prezzi ai sensi dell'articolo 26 D.L. 50 convertito con la legge 91/2022 riferito ai SAL da 8 a 9, l'amministrazione aveva provveduto al calcolo del compenso dovuto per adeguamento prezzi e che il compenso era stato determinato in €543.310,04 compreso iva per i lavori contabilizzati con il SAL n. 8 a tutto il 12/05/2023 e in € 63.324,51 compreso iva per lavori contabilizzati con il SAL n. 9 a tutto 14/07/2023, dando peraltro conto che in ragione dell'indisponibilità di risorse nel quadro economico a disposizione dell'amministrazione si era provveduto a fare richiesta di fondi.

Successivamente vi era stata la Determinazione del Comitato Tecnico Consultivo in data 17.10.2023, che riconosceva rispetto al quantum già certificato all'impresa di €77.849,43 e di €48.793,95, il maggior importo, da sommarsi a quanto già certificato, di €153.312,51 e di €25.942,45 per un totale di €179.254,96.

Senonché, secondo l'opponente, l'appaltatrice aveva dimostrato di ritenere superata la Determinazione del CTC, in quanto con successiva nota prot. n. 42438 del 6 dicembre 2023, poi, e, quindi, **successivamente all'adozione della Determinazione citata**, l'Amministrazione aveva trasmesso alla società opposta il Certificato di pagamento n. 5, concernente la contabilità straordinaria del SAL n. 8, nonché il relativo calcolo del compenso, corrispondente a quello già indicato nella sopra citata nota prot. n. 27295 del 27 luglio 2023. Tale tabella indicava il calcolo anche del compenso relativo ai lavori delle persiane in legno eseguito durante il SAL n. 5, non riconoscendo alla Società, per l'esecuzione di tali lavori, l'importo originariamente richiesto dalla società medesima e condiviso dal CCT, pari a € 153.312,51, ma il differente e minore importo di **€ 86.891,36** (v. all. nn. 5, 5.1., 5.2. e 5.3.: rispettivamente nota prot n. 42438 del 6 dicembre 2023; Certificato di pagamento n. 5; Tabella con le voci di interesse evidenziate in giallo: nn. 107. 117 e 136; la spiegazione del tecnico del MIT quanto ai calcoli relativi alla tabella medesima). Atteso che la **CP_1** aveva **accettato dal Ministero il certificato di pagamento che aveva sottoscritto** senza alcuna riserva la tabella in questione, con ciò avrebbe mostrato di voler disattendere e, quindi, superare la precedente Determinazione del CCT.

Con la stessa nota, il MIT aveva invitato la CP_1 ad emettere fattura per l'importo, comprensivo delle prestazioni sulle persiane per €86.891,36, fattura che era stata emessa dall'appaltatrice e pure posta a fondamento di un precedente provvedimento monitorio; infatti il MIT aveva corrisposto in data 01.07.2014 la somma di €543.310,08, comprensiva dell'importo di €86.891,36.

Quanto all'importo di €25.942,45, detta somma non era stata corrisposta ritenendo che la somma realmente dovuta a tale titolo debba computarsi in €14.702,75.

Con comparsa di costituzione, la CP_1 contestava di avere rinunciato alla maggior somma riconosciuta ex art. 26 D.L. 50/22 dalla Determinazione del CTC, rilevando che la sottoscrizione del prospetto predisposto dal MIT ed allegato al certificato di pagamento n. 5, trasmesso all'impresa in data 06.12.2023, non poteva avere alcun valore di rinuncia o acquiescenza, non essendo sede idonea per l'iscrizione di riserva e che riteneva la questione definita con valore contrattuale dalla Determinazione del 17.10.2023. Invero, l'aggiornamento ai sensi dell'art. 26 l.cit era obbligatorio per la PA.

Negava di avere tentato di ottenere una duplicazione di titoli, ponendo a base del primo ricorso monitorio la fattura relativa al certificato di pagamento n. 5 per €543.310,08 (comprensiva dell'importo di €86.891,36 quantificato dal MIT per il titolo di cui è causa) e ponendo a base del secondo ricorso monitorio la Determinazione del 17.10.2023; difatti, riconosceva che essendo stato pagato - assieme al corrispettivo di cui alla fattura emessa per €543.310,08 relativa al certificato di pagamento n. 5 - l'importo di €86.891,36 in data 01.07.2024, peraltro solo due mesi dopo l'emissione del D.I. n. 5592/24 notificato il 06.05.2024, il credito ingiunto fondato sulla Determinazione del CCT doveva essere ridotto ad €66.421,15, oltre ad interessi di mora sull'intero importo liquidato dal CCTU fino al 01.07.2024 e sull'importo ancora non saldato di €66.421,15 sino al soddisfo.

Non si comprendeva, inoltre, quale fosse la ragione per la quale il MIT ritenesse che il corrispettivo per il secondo elemento pari a €25.942,45 doveva essere ridotto ad €14.702,75 atteso che comunque non era stata impugnata dal MIT la Determinazione del CCT del 17.10.2023.

La causa è stata istruita documentalmente ed assunta in decisione, previo deposito di note di precisazione delle conclusioni e di note conclusionali, all'esito della discussione orale della causa innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è priva di pregio.

La società **CP_1** ha basato la propria richiesta ingiuntiva sulle determinazioni emesse in data 31.10.2022 dal Comitato Tecnico Consultivo, organo deputato alla soluzione delle controversie mediante una sorta di contraddittorio tecnico giuridico in corso d'opera; nel caso specifico, dal Verbale di costituzione ed insediamento del Collegio Tecnico Consultivo, si legge che le parti avessero conferito alle determinazioni del CCT valore di Lodo Contrattuale.

Rispetto alla riserva n. 5 iscritta dalla società sul SAL n. 6 relativo a tutti i lavori eseguiti al 31.10.2022, con la quale richiedeva l'importo di €231.161,94 a titolo di aumento del costo dei materiali di cui all'art. 26 D.L. 50/22 in luogo di quello riconosciuto dalla società di €77.849,43 oltre che l'importo di €25.942,45, il CCT riconosceva come dovute le somme di €153.312,51 (pari a €231.161,94 – 77.849,43 già riconosciuti) e €25.942,45 per un totale di €179.254,96.

In disparte ogni considerazione sulla bontà della determinazione, la stessa avendo valore di Lodo contrattuale poteva essere contrastata solo con i rimedi tipici.

Non si può condividere la tesi dell'opponente nella parte in cui asserisce il superamento di detta Determinazione, posta a base del presente D.I., sulla scorta di un preteso ripensamento della società che avrebbe, poi, sottoscritto il prospetto allegato al certificato di pagamento n. 5, relativo alla determinazione dei maggiori prezzi di cui alla normativa straordinaria per il rincaro dei prezzi, "senza iscrivere alcuna riserva".

In primo luogo è ben noto che il certificato di pagamento segue l'emissione del Sal ed è legittimo nella misura in cui corrisponde a quanto accertato nel SAL.

Non è sede per iscrizione di riserve che devono essere iscritte sul registro di contabilità (oltre che nei verbali di consegna dei lavori, constatazione dei lavori, sospensione e ripresa, collaudo). Per quanto attiene alla contabilizzazione dei lavori e dei corrispettivi, ogniqualvolta il registro di contabilità gli viene sottoposto per la sottoscrizione, egli ha l'onere di contestare la contabilizzazione delle partite di lavoro in esso riportate (ad es., misura e classificazione dei lavori, maggiori oneri sopportati, corretta applicazione delle voci di tariffa o con nuovi prezzi) o comunque le richieste che ne siano implicate.

Il MIT sostiene che i lavori effettuati al SAL n. 5 ed al SAL n. 6 riguardanti le persiane in legno sarebbero stati contabilizzati solo nel SAL 8 bis *“in quanto originariamente l'intestata amministrazione non aveva considerato nel calcolo del compenso dovuto, anche i costi relativi ai lavori in questione”*.

Il MIT allega una nota di un tecnico del ministero intestata “raffronto tra le richieste dell'impresa e le liquidazioni dell'ufficio D.L. Certificato 2 art 26 relativo al SAL 5 bis”, che spiega la contabilizzazione delle poste in questione; dalla lettura di tale documento si trae che rispetto alla richiesta della società, l'Ufficio non abbia tenuto in alcuna considerazione il Per_1 intervenuto, neppure menzionandolo, procedendo ad una (ri)valutazione del prezzo unitario maggiorato (all. 5.3 MIT).

Peraltro, la tesi del superamento del Per_1 viene sostenuta solo in relazione alla sottoscrizione del prospetto, allegato al certificato di pagamento n. 5, relativo alle maggiorazioni ex art. 26 l.cit. operate su tutte le voci dell'appalto, senza che venisse chiaramente esplicitato dal MIT che tra tali voci ve ne erano due già oggetto del Lodo contrattuale e che le stesse venivano riportate nel prospetto non nel valore determinato dal CCT (con valore di Per_1 ma in altro importo, derivante da riconsiderazioni autonome del MIT).

Deve, quindi, smentirsi che si sia trattato di una condivisione di una rideterminazione di detti importo. E' evidente, allora, che non può ritenersi alcuna volontà della [...] CP_1 di disattendere detta Determinazione alla stessa chiaramente più favorevole.

Né può trarsi alcuna conseguenza dalla circostanza che l'appaltatrice abbia emesso fattura con importo corrispondente al certificato di pagamento n. 5, dovendo poi adire il Giudice con emissione di decreto ingiuntivo e proponendo, poi, separato ricorso ingiuntivo relativo all'importo di cui alla Determinazione.

Va, poi, osservato che la società opposta non ha contestato di avere ricevuto, in data 1.7.2024, successivamente all'emissione del D.I. impugnato, la somma ricevuta di €543.310,08 recato dal certificato di pagamento n. 5 - Art. 26 D.L. n. 50/2022 né che in tale importo fosse inclusa la somma di €86.891,36 che costituisce parziale pagamento della prima voce di cui è causa.

Pertanto, rispetto agli euro 153.312,51 riconosciuti dal CCT, stante il pagamento intervenuto il 1° luglio 2024 di euro 86.891,36, residua un credito dell'Impresa di euro

66.421,15 oltre interessi (sull'intero importo liquidato dal CCT sino al 1° luglio 2024 e sul l'importo non ancora corrisposto di euro 66.421,15 sino al soddisfo).

Quanto alla seconda semisomma di €25.942,45 nel documento 5.3 sopra richiamato, sottoscritto dal Ing. *Persona_2* (doc. 5.3) in merito al certificato 3 art. 26 relativo al SAL 6 bis in merito a “nuove persiane Via Cerbaia e via Goito”, la nota riproduce quale era stata la richiesta della *CP_1* e conclude “*la richiesta dell'impresa non è stata accolta, in attesa della definizione e del concordamento del prezzo adeguato relativo alla lavorazione nuove Pt_3 e sarà introdotta nel calcolo adeguamento prezzi in corso di elaborazione nell'attuale finestra luglio 2024*”.

Peraltro, ricordando che il riconoscimento dell'importo di €25.942,45 era stato previsto dalla Determinazione del CTC e che tale deliberazione non è stata impugnata, quale che siano le perplessità del MIT, l'importo da riconoscere – salva impugnativa – è quello già determinato in data 17.10.2023.

Stante il parziale pagamento il decreto ingiuntivo, intervenuto dopo l'emissione dello stesso, deve essere revocato e l'opponente condannata al pagamento del minor importo.

E' certa la debenza del MIT anche degli interessi di mora di cui alle transazioni commerciali sull'intera somma fino al pagamento parziale e sulla somma residua dal 1.07.2024 fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 7165/2924 emesso dal Tribunale di Roma a favore della *CP_1* er l'importo di €179.254,96 per quanto in motivazione;

2) Condanna il [...] [...]

Controparte_3

[...] (*P.IVA_1* a pagare alla società [...]

CP_1 a somma di €92.363,60 € (179.254,96 - 86.891,36) oltre interessi ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 sull'intero importo liquidato dal CTC (€179.254,96) dal momento della Determinazione fino al 01.07.2024 e sull'importo ancora non saldato di €66.421,15 sino al soddisfo.

3) Condanna altresì la parte [...]

Controparte_3

[...]

(*P.IVA_1*)

a rifondere alla parte *CP_1* le spese di lite, che si liquidano in €7052 per onorari oltre 15% di spese generali, c.p.a. e IVA se dovuta, oltre al rimborso delle spese del monitorio pari a €4200 per compensi ed €870 per esborsi.

Così deciso nella camera di consiglio del 20.01.2026.

Il Giudice est.

Cristina Pigozzo

Il Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo